

bilito dalla legge - verrebbe ritardato, ingiustamente, il beneficio atteso, mentre, per i superstiti della campagna del 1870, verrebbe ancor più allontanato il conferimento dell'assegno iniziale di lire 120.

« In conformità, quindi, a quanto fu dichiarato recentemente, in occasione dello svolgimento della mozione Gambarotta, non è possibile di adottare alcun provvedimento modificativo della legge del 1911 senza alterarne l'organismo e comprometterne le basi finanziarie.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« BELOTTI ».

Mancini. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda giusto far decorrere la concessione del caro-viveri agli impiegati degli enti locali anzichè dal 1° gennaio 1919, dal 1° ottobre 1918, come equità consiglia ».

RISPOSTA. — « Non è stato ritenuto conveniente dare una maggiore retroattività al decreto luogotenenziale 9 marzo ultimo scorso, n. 388, relativo alla indennità caro-viveri per gli impiegati degli enti locali, perchè si sarebbero troppo aggravate le finanze degli enti obbligati, tenuto anche conto che questi devono far fronte al nuovo onere con il provento di cespiti speciali, i quali avrebbero potuto non dare in molti casi prodotti adeguati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GRASSI ».

Micheli. — *Ai ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se sia rispondente a verità che nello schema di decreto per la concessione dell'assegno supplementivo mensile a favore dei funzionari governativi in pensione e dei maestri elementari, a riguardo di questi l'assegno venga accordato soltanto ai maestri iscritti nei ruoli provinciali a norma dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e, tra essi, soltanto a quelli che vennero collocati a riposo dopo la promulgazione di detta legge.

« Che, se ciò fosse vero, l'interrogante dovrebbe sin d'ora deplorare che nei provvedimenti riguardanti gli insegnanti, lo Stato vada perpetuando una iniqua disparità di trattamento tra categorie e categorie di maestri tanto più ingiusta in quanto tutti i maestri hanno pagati allo stesso Monte pensioni i medesimi contributi e si trovano tutti in uguali condizioni di bisogno ».

RISPOSTA. — « Con le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 27 febbraio 1919, n. 191, e 15 marzo 1919, n. 369, lo Stato ha inteso di provvedere solamente per i suoi pensionati e per i maestri elementari collocati a riposo in epoca posteriore alla loro iscrizione nei ruoli provinciali, quando cioè l'amministrazione delle scuole alle quali appartenevano non era più devoluta ai comuni.

« Un tale concetto, per quanto riguarda i maestri, si è mantenuto anche nel provvedimento in corso relativo all'aumento dell'assegno a favore dei pensionati.

« La estensione a tutti gli insegnanti, in qualunque epoca andati a riposo, delle disposizioni in parola avrebbe condotto all'applicazione del beneficio anche a favore di maestri appartenenti a scuole in amministrazione dei comuni e che hanno quindi il carattere d'impiegati di enti morali.

« Per tali impiegati lo Stato ha ritenuto di non poter assumersi di provvedere direttamente.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« BELOTTI ».

Monti-Guarnieri. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere le ragioni che hanno determinato a proporre a Sua Maestà il Re la grazia a Tullio Murri ed al Naldi ».

RISPOSTA. — « Nel riesame che il Ministero fa delle rinnovate domande di grazia presentate da condannati per gravi delitti a lunghe pene, fu creduto opportuno di prendere in considerazione la condizione di coloro che, avendo scontato gran parte della pena apparivano meritevoli di riguardo per essersi addimostriati non più pericolosi all'ordine sociale a cagione della buona condotta serbata e delle prove di ravvedimento date durante la carcerazione.

« Pertanto con decreto luogotenenziale 24 aprile ultimo scorso venne elargita la grazia a 18 di codesti condannati, e fra essi si trovavano Tullio Murri e Pio Naldi, per i quali concorrevano le suddette circostanze.

« Ugual provvedimento fu in seguito adottato per altri condannati per il suddetto criterio.

« Fra le circostanze che determinarono il provvedimento a favore del Murri e del Naldi occorre anche aver presente che, oltre ad aver essi scontato circa 18 anni su 30 loro inflitti, compresi gli indulti degli anni 1915 e 1919, dettero parere favorevole,